

Riacosso € 1.32  
per diritti di copia  
# Cancelleria



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

La Corte di Appello di Catania, Sezione 3<sup>a</sup> penale, composta da:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1 Dott. Carolina Tafuri  | Presidente  |
| 2 " Rosa Anna Castagnola | Consigliere |
| 3 " Elisabetta Messina   | Consigliere |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa contro:

**PULCI CALOGERO** nato a Sommatino il 19.08.1960 ed ivi  
residente Via F. Russo 14 c/o Avv. V. Guarnera

**GIUGA GIUSEPPE** nato a Sommatine il 25.4.1955 elett.te dom.to in  
Reggello (FI) località "Le Fornaci" 155 residente in Figline Valdarno  
(FI) Via Resco n.15

**LIBERI CONTUMACI**

Difesi dagli avvocati:

Vincenzo Guarnera (per il 1°)

Fabio Repici Gianmarco Balduini (per il 2°)

**PARTI CIVILI:**

**CONTRADA BRUNO** nato a Napoli il 02.09.1931

Appellante avverso la sentenza emessa il 01.12.2008 del Tribunale  
di Catania per il reato di cui agli a)art.81 cpv.10-368 cp. a)art.81 cpv.  
110-368 cp. b)art.368 cp. (in Catania il 08.08.1999) assolto Pulci dal  
reato ascritto per non aver commesso il fatto, Giufa dal reato ascritto  
perché il fatto con costituisce reato.

N. 2266/010 Sentenza

N. 10344/00 Reg. N.R.

N. 2953/09 Reg. Gen.

Udienza del 26.10.010

Depositata il 8/11/010

Estratto notif.

Irrevocabile il

N. Reg. Esec.Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. Presso

Trib. Di

Questura di

Addi

Redatta scheda il  
E fatta comunicazione elettorale  
Al Comune di

Art.

Camp. Pen.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell'1/12/2008 del Tribunale di Catania, Pulci Calogero e Giuga Giuseppe venivano assolti dall'imputazione di calunnia loro contestata ai danni di Contrada Bruno, accertata in Catania e Roma in data 5/11/1998 e 24/4/1999, nonché il Giuga dal reato di calunnia ai danni dei Carabinieri La Mattina Giuseppe, La Terza Sergio e Castiglione Salvatore in servizio presso la Caserma di Sommatino commesso il 13/8/1999.

Avverso la sentenza proponevano appello la Procura della Repubblica di Catania e la Procura Generale della Repubblica di Catania.

Il pubblico ministero, quanto ai motivi di appello, si riportava integralmente alla memoria depositata dalla difesa della parte civile. Costei contestava l'assoluzione degli imputati assumendo che la sentenza, assolvendo il Pulci per non avere commesso il fatto e il Giuga per difetto dell'elemento psicologico del reato, era incorsa in evidente contraddizione.

Sosteneva il difensore che l'accordo tra i due imputati, considerato elemento certo nella motivazione della sentenza, era un indicatore evidente della consapevolezza di entrambi gli imputati della falsità delle dichiarazioni da rilasciare e, quindi, dell'innocenza del Contrada; nessun senso avrebbe avuto, infatti, l'accordo tra i due se avessero deciso di esporre fatti aderenti alla realtà. Il Giuga inoltre, quando ha rilasciato le dichiarazioni accusatorie nei confronti del Contrada non ha mai avanzato dubbi, pur sapendo che erano frutto di un accordo con Pulci e ciò dimostrerebbe vieppiù la sua consapevolezza di accusare un innocente. Inoltre, ammesso che il Giuga fosse stato ignaro della verità di quanto riferitogli dal Pulci, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il Pulci quale istigatore della condotta calunniosa posta in essere dal Giuga.

E viceversa l'assoluzione del Pulci non potrebbe prescindere dalla condanna del Giuga il quale, in tale ipotesi, non essendo stato indotto da alcuno a formulare quelle accuse le avrebbe concepite in assoluta autonomia e consapevolezza, rendendosi responsabile del reato di calunnia.

In definitiva la difesa assumeva che l'assoluzione del Giuga implicava l'avvenuto accordo con Pulci, mentre l'assoluzione del Pulci escludeva il citato accordo.

Il Procuratore Generale, nell'atto di appello, rilevava preliminarmente che le accuse mosse al Contrada e ai sottoufficiali dell'arma erano assolutamente generiche e prive di riscontri e pertanto non credibili. Il Tribunale, infatti, ne riconosceva sotto il profilo oggettivo la calunniosità ma errava nel ritenere assente l'elemento soggettivo del reato, perché così facendo incorreva in evidente contraddizione; rilevava altresì il P.G. che, contrariamente a quanto si legge nella motivazione della sentenza, l'accordo tra i due coimputati non doveva rimanere un fatto interno ma doveva essere portato a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria come risulta dalla ritrattazione operata dal Giuga, il quale ha precisato che il pactum sceleris era stato concluso quando entrambi erano detenuti nel carcere di Enna, circostanza pacifica che imprimeva alla ritrattazione ulteriore carattere di credibilità.

In definitiva il PG, accogliendo la tesi difensiva che l'accordo fra i due era un evidente indicatore di consapevolezza di falsità, riteneva che entrambi dovevano essere condannati per il reato di calunnia.

All'udienza del 6 luglio 2010, dopo le conclusioni rassegnate dalle parti, il collegio emetteva ordinanza con la quale disponeva l'acquisizione della sentenza di condanna emessa nei confronti di Contrada Bruno il 5 aprile 1996, irrevocabile il 10/5/2007, ritenendola essenziale ai fini della decisione.

Ritiene la Corte infondati i motivi di appello proposti dalla pubblica accusa.

Ed invero nessuna contraddizione si rileva nella motivazione della sentenza di primo grado e pertanto corretta appare l'assoluzione degli imputati con le formule indicate nel dispositivo della sentenza.

Va, innanzitutto, rilevato, che l'accordo fra i due imputati non appare, come sostenuto dalla parte civile e dal PG, indicatore di falsità e pertanto di consapevolezza di innocenza.

Infatti il patto concluso tra i due all'interno del carcere di Enna, dove entrambi sono stati detenuti insieme dal Maggio al Luglio 1998, non implica affatto che i due si siano accordati per accusare ingiustamente il Contrada ma rivela soltanto l'intento di fare trapelare notizie di rilievo su personaggi delle istituzioni ( non soltanto il Contrada ma anche i Carabinieri di Sommatino) che dessero al Pulci un rilievo nell'ambito dell'associazione mafiosa della quale faceva parte. E che il Giuga ha riferito circostanze

21

apprese dal Pulci appare credibile sia perché riscontrato dalla comune detenzione nel carcere di Enna sia perché il predetto rivestiva un ruolo marginale all'interno del clan e non aveva pertanto la caratura necessaria per conoscere gli affari interni della consorteria mafiosa e i rapporti esistenti fra questa e le istituzioni.

Dato per certo che il Giuga ha riferito circostanze apprese da Pulci, non è altrettanto certo che il Giuga fosse consapevole della calunniosità delle accuse rivolte a Contrada e ai Carabinieri di Sommatino. Anzi essere stato oggetto di confidenze da parte del Pulci, uomo di spicco nella criminalità organizzata nissena, lo ha certamente indotto a credere nella verità delle affermazioni fatte dal Pulci. In altri termini, Giuga veniva messo a conoscenza di fatti di rilievo che potevano esaltare la figura di Pulci e dargli la possibilità di aumentare la sua potenzialità criminosa e Giuga, su istigazione del Pulci, comunicava detti fatti all'autorità giudiziaria riferendoli come circostanze di cui era a conoscenza diretta per potenziarne la credibilità.

L'unica emergenza negativa a carico del Pulci è l'aver riferito elementi di accusa a carico di Contrada e dei Carabinieri di Sommatino come fatti da lui personalmente percepiti e non come circostanze apprese da altra persona, ma ciò non implica come conseguenza necessaria (al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti) la consapevolezza di falsità del contenuto delle propalazioni effettuate. Né vi sono altri elementi nel processo da dove desumere tale consapevolezza. Il Pulci, infatti, ha sempre negato di avere fatto confidenze al Giuga; ma ciò è influente ai fini del giudizio di credibilità del Giuga.

Il Pulci, per motivi personali o per sue strategie processuali, ha assunto una determinata posizione nei confronti di Giuga, ma ciò non esclude la credibilità del Giuga sui fatti per cui è odierno procedimento.

D'altra parte il comportamento del Giuga, che prima ha riferito fatti come da lui vissuti e poi ha ritrattato dicendo di averli appresi da Pulci, trova una sua logica solo se si crede alla sua versione e cioè all'accordo intervenuto in carcere con Pulci e alla strategia cui mirava l'accordo.

21

In difetto di prova certo sulla consapevolezza da parte del Giuga della falsità delle accuse al Contrada, va confermata l'assoluzione del Giuga per difetto dell'elemento psicologico del reato.

Passando ad esaminare la posizione del Pulci, anche la pronunzia assolutoria nei suoi confronti del giudice di primo grado appare corretta e ben motivata.

Ritenuta credibile la deposizione del Giuga ( e come detto sopra non può concludersi diversamente) la sola accusa di Giuga senza altri riscontri di natura obiettiva non è sufficiente per condannare il Pulci per il reato di calunnia. E ciò senza entrare nel merito della verità o meno del contenuto delle accuse mosse a Contrada e ai Carabinieri.

A parte che, come sostenuto dal P.G., le dette accuse sono assolutamente generiche, non è detto che le stesse siano obiettivamente false; dalla sentenza di condanna emessa a carico del Contrada per fatti antecedenti a quelli narrati dal Giuga, il Contrada è risultato uomo cui la consorteria criminosa nissena si era rivolta più volte per risolvere i suoi problemi.

Sulla base di quanto sopra la sentenza di primo grado va confermata.

PTM

Visto l'art. 605 cpp

Conferma la sentenza del Tribunale di Catania, emessa l'1/12/2008, appellata dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Pulci Calogero e Giuga Giuseppe.

Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Catania 26 ottobre 2010

Il Presidente estensore

